Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **Roma - Venerdì, 25 gennaio 1929 - Anno VII** **Numero 21**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-685) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13 — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 64 — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio.* — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14 — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Senatori del Regno.

Sua Maestà il Re, con decreto 21 gennaio 1929-VII, su proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si è compiaciuto di nominare Senatori del Regno:

1. Abisso avv. Angelo.
2. Albicini marchese dott. Alessandro.
3. Arrivabene-Valenti-Gonzaga conte Giberto.
4. Bonardi avv. Carlo.
5. Boncompagni Ludovisi principe dott. Francesco.
6. Broccardi ing. Eugenio.
7. Caccianiga avv. Gino.
8. Cappa avv. Innocenzo.
9. Casertano avv. Antonio.
10. Cavazzoni Stefano.
11. Celesia di Vegliasco avv. Giovanni.
12. Cian prof. Vittorio.
13. Farina dott. Mattia.
14. Gatti avv. Salvatore.
15. Guaccero prof. Alessandro.
16. Guglielmi Giorgio marchese di Vulci.
17. Joele Francesco.
18. Lanza di Scalea principe Pietro.
19. Larussa conte avv. Ignazio.
20. Lissia avv. Pietro.

(343)

Autorizzazione a promuovere la III Esposizione nazionale dell'arte del paesaggio italico, in Bologna.

Con decreto 20 dicembre 1928-VII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1929-VII al registro n. 1 Finanze, foglio n. 213, l'Associazione nazionale per i paesaggi e monumenti pittoreschi d'Italia, con sede in Bologna, è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la III Esposizione nazionale dell'arte del paesaggio italico, che avrà luogo in Bologna nella primavera del 1929.

(338)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 346.

LEGGE 13 dicembre 1928, n. 3086.
Norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il libero allevamento di colombi viaggiatori nel Regno è vietato.

Art. 2.

Chi vuol tenere, commerciare, allevare e far volare colombi viaggiatori deve averne ottenuto preventiva autorizzazione dal prefetto della Provincia in cui risiede e deve munire i

›lombi degli appositi contrassegni prescritti negli articoli ›guenti.

L'autorizzazione verrà concessa di regola ai soli regnicoli ›enti ottimi precedenti morali, e può essere anche eccezio-almente concessa a cittadini di nazionalità estera previo ulla osta del Ministero della guerra. Essa deve risultare da pposito modulo a madre e figlia conforme all'unito modello ıllegato 1) ed è valida per tre anni.

La relativa domanda deve essere accompagnata dalla quie-ınza di versamento della tassa fissa di L. 5, da effettuarsi ›gli uffici demaniali.

Oltre alle condizioni stabilite nella presente legge, chiun-ıe ottenga l'autorizzazione di cui al primo comma è tenuto l osservare le prescrizioni che il prefetto ritenga di im-›rgli nel pubblico interesse.

L'autorizzazione può essere revocata, in qualsiasi momen-›, per compromessa condotta morale del titolare o in caso di ›uso dell'autorizzazione. Qualora l'autorizzazione venga re-›cata i colombi dovranno essere venduti e la colombaia ıiusa.

Costituisce abuso dell'autorizzazione qualsiasi fatto del ti-›lare in contrasto sia con le condizioni particolari dell'au-›rizzazione e con le disposizioni della presente legge, sia ›l pubblico interesse.

Il prefetto darà notizia al Ministero della guerra, il 1° gen-ııo ed il 1° luglio di ogni anno, delle autorizzazioni con-›sse nel semestre immediatamente precedente. Darà invece ›municazione immediata al predetto Ministero delle auto-›zzazioni revocate.

L'autorizzazione implica l'obbligo di essere regolarmente scritto alla Federazione colombofila italiana.

Art. 3.

Tutti i colombi viaggiatori comunque posseduti e circo-nti in Italia devono essere muniti dei seguenti contras-gni:

a) per quelli nati ed allevati in Italia di anello intero, ›so, inviolabile, con impressavi la parola « Italia », l'anno nascita ed un numero d'ordine;

b) per quelli importati dei contrassegni di cui all'arti-lo 8.

Corrispondentemente a ciascun anello il proprietario del lombo detiene un certificato di proprietà conforme ai mo-›lli annessi (allegati 2 e 3).

Ogni colombo viaggiatore s'intende appartenere al colom-cultore che risulta dal certificato di proprietà corrispon-›nte all'anello di cui il colombo è munito.

Oltre al contrassegno di cui alla lettera *a*) i colombicul-ri potranno applicare ai colombi da loro allevati un anel-fisso portante il loro nome, cognome e residenza.

Art. 4.

Gli anelli e i certificati di proprietà di cui all'art. 3 sono stribuiti a pagamento a coloro che hanno ottenuto l'auto-›zzazione di cui è cenno nell'art. 2, e per cura esclusiva lla Federazione colombofila italiana, che vi provvederà a ›zzo dei suoi agenti.

Il prezzo di vendita sarà stabilito dal Ministero della .erra anno per anno, su proposta della Federazione anzi-tta, e sarà unico per tutto il Regno.

Tale prezzo, oltre il valore dell'anello, comprenderà una ›ota spese relativa agli oneri derivanti alla Federazione in nseguenza della presente legge.

Chiunque abbia avuto l'incarico di distribuire gli anelli cui sopra, non potrà cederli che a persona munita della ıtorizzazione di cui all'art. 2.

Art. 5.

Ciascun colombicultore dovrà comunicare alla Federazio-ne colombofila italiana, entro il mese di gennaio di ogni an-no, il numero degli anelli portati dai colombi posseduti al 31 dicembre dell'anno scaduto, indicando altresì la sua abita-zione e l'ubicazione della sua colombaia.

Nei locali adibiti ai colombi viaggiatori non potranno te-nersi colombi di altre specie.

Un elenco riassuntivo di tali indicazioni sarà trasmesso a cura della Federazione stessa, entro il mese di febbraio di ciascun anno, al Ministero della guerra.

Art. 6.

Chi rinvenga o comunque venga in possesso di colombi viaggiatori che non gli appartengono, siano o no muniti del contrassegno prescritto, dovrà denunziarli e consegnarli en-tro 48 ore ai carabinieri Reali del luogo, i quali dovranno:

a) mettere in libertà di volo, dopo averli possibilmente rifocillati ed abbeverati, quei colombi muniti del contras-segno prescritto per i colombi nazionali;

b) uccidere senz'altro i colombi viaggiatori sprovvisti di contrassegni, e quelli che siano muniti di contrassegno non conforme a quello dei colombi nazionali, spedendo in quest'ultimo caso i contrassegni stessi alla colombaia mili-tare più vicina.

Art. 7.

L'introduzione nel Regno di colombi viaggiatori, qualun-que ne sia la destinazione, è permessa per la specie origina-ria dei paesi che usano eguale trattamento di reciprocità con l'Italia; però tale introduzione deve essere in ogni caso autorizzata dal Ministero della guerra. La relativa doman-da sarà presentata per il tramite della Federazione colom-bofila italiana, che, nell'inoltrarla, esprimerà il suo parere motivato.

Le lanciate di colombi viaggiatori esteri in Italia non pos-sono effettuarsi in località soggette a servitù militari, nè in zone militarmente importanti.

Art. 8.

I colombi viaggiatori d'origine o provenienza straniera dovranno essere muniti di contrassegno secondo le disposi-zioni vigenti nello Stato di provenienza. Qualora tali colom-bi viaggiatori siano destinati all'allevamento, gli accennati contrassegni devono risultare trascritti sui certificati di pro-prietà, da richiedersi e da aggiornarsi con le norme ed agli effetti di cui ai precedenti articoli 3 e 4, e tale legittimazio-ne non verrà effettuata se i colombi stessi non saranno ac-compagnati dal certificato di proprietà del paese di origine.

Art. 9.

L'uso dei colombi viaggiatori pel tiro a volo, è ammesso, purchè essi siano muniti dei contrassegni prescritti dall'ar-ticolo 3 e l'imprenditore sia in grado di dimostrarne il le-gittimo acquisto o proprietà.

Art. 10.

Egualmente è ammessa la vendita di colombi viaggiatori per uso commestibile. Però essi dovranno essere venduti uc-cisi, e muniti di anello.

Art. 11.

L'autorità di pubblica sicurezza, ogni volta che lo giudi-chi necessario, potrà far procedere da agenti o funzionari (accompagnati, ove occorra, da tecnici designati dalla F.C.I.)

all'esame di colombi di ogni origine o provenienza destinati alle lanciate e ai tiri, ed all'esame di qualunque colombaia privata, e potrà vietare lanciate e tiri con colombi viaggiatori, e ordinare la chiusura della colombaia privata, ove riscontri infrazioni alle disposizioni della presente legge.

I colombi viaggiatori, sprovvisti in ogni caso di contrassegno, saranno immediatamente uccisi, senza pregiudizio dell'applicazione delle penalità comminate dagli articoli seguenti.

Art. 12.

Chiunque trasgredisca le prescrizioni della presente legge e — fermo restando il divieto di cui all'art. 22 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, di cacciare e di prendere, in genere, colombi viaggiatori — chiunque detenga, catturi o tenti di catturare con qualsiasi mezzo, distrugga o tenti di distruggere colombi viaggiatori che non gli appartengono, ovvero senza autorizzazione introduca nel Regno o tenti di introdurre colombi viaggiatori esteri, sarà punito con ammenda da L. 200 a L. 2000, senza pregiudizio delle pene sancite dall'art. 429 del Codice penale e delle disposizioni di legge concernenti la difesa dello Stato e la legge sulla caccia.

Art. 13.

L'ammenda di cui ai precedenti articoli è commutabile nel caso di mancato pagamento in pena restrittiva della libertà personale a norma degli articoli 19 e 24 del Codice penale. In caso di recidiva per le suddette contravvenzioni la pena pecuniaria sarà triplicata nel minimo e nel massimo e si applicherà inoltre l'arresto sino a tre mesi.

Ogni contravvenzione, anche in caso di effettuato pagamento delle pene, importa, di conseguenza, la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della presente legge, che in nessun caso potrà essere poi riaccordata prima che sia trascorso un anno.

Art. 14.

La metà dei proventi delle ammende sarà introitata conto entrate dello Stato e l'altra metà sarà devoluta agenti della forza pubblica che avranno rilevato le sgressioni.

Art. 15.

La sorveglianza e l'esecuzione della presente legge è data ai funzionari, ufficiali e agenti di pubblica sicurez: delle Milizie forestale e nazionale, alle guardie giurate munali ed agli agenti giurati della Federazione colomb italiana riconosciuti ed autorizzati a termini dell'art. 44 testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubb sicurezza, approvato con R. decreto 31 agosto 1907, n. e del R. decreto 4 giugno 1914, n. 563.

Art. 16.

Fino a consumazione sarà tollerato l'uso di anelli a battitura, soltanto per i colombi delle colombaie milita quali sono contrassegnati con la lettera « E.I. », il nun progressivo, l'anno di nascita, senza altre indicazioni.

Art. 17.

La presente legge andrà in vigore sei mesi dopo il gio successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uffici*

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello St: sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei dec del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di os varla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MARTI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

ALLEGATO N. 1. N. . . .

REGIA PREFETTURA DI . . . .

Vista la legge n. 3086 in data 13 dicembre 1928, contenente provvedimenti per regolare l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori in Italia, e valendomi della facoltà di cui all'art. 2 della legge stessa, autorizzo il signor . . . .
di. . . . . nato a . . . .
il. . . . . e residente a . . . .
via. . . . . di professione. . . . .
il quale dichiara di possedere una colombaia in via . .
. . . . n. . . . piano. . . a tenere, allevare e far volare colombi viaggiatori di sua proprietà attenendosi all'uopo alle disposizioni contenute nella suindicata legge.

La presente autorizzazione è valida per tre anni dalla data del suo rilascio.

. . . . . . li . . . . . . 192. . - Anno . . .

Il Prefetto

. . . .

Da conservarsi e presentarsi ad ogni richiesta degli agenti e funzionari di pubblica sicurezza.

ALLEGATO N. 1. N. . . .

REGIA PREFETTURA DI . . . .

Vista la legge n. 3086 in data 13 dicembre 1928, contenente provvedimenti per regolare l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori in Italia, e valendomi della facoltà di cui all'art. 2 della legge stessa, autorizzo il signor . . . .
di. . . . . nato a . . . .
il. . . . . e residente a . . . .
via. . . . . di professione. . . . .
il quale dichiara di possedere una colombaia in via . .
. . . . n. . . . piano. . . a tenere, allevare e far volare colombi viaggiatori di sua proprietà attenendosi all'uopo alle disposizioni contenute nella suindicata legge.

La presente autorizzazione è valida per tre anni dalla data del suo rilascio.

. . . . . . li . . . . . . 192. . - Anno . . .

Il Prefetto

. . . .

Da conservarsi e presentarsi ad ogni richiesta degli agenti e funzionari di pubblica sicurezza.

Federazione Colombofila Italiana

(eretta in ente morale con R. decreto 18 giugno 1922, numero 974)

MATRICE

del certificato di proprietà dell'anello numero . . . . . « Italia » - Anno . . . . .
rilasciato al sig. . . . .
. . . .
abitante in . . . .
via . . . .
provincia di . . . .

. . . . . . li . . . . 192. .

L'incaricato all'anellamento per la Provincia di

. . . .

. . . .

ALLEGATO N. 2.

FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA

(eretta in ente morale con R. decreto 18 giugno 1922, n. 974)

A senso dell'art. 4 della legge n. 3086 in data 13 dicembre 1928, si rilascia il presente

CERTIFICATO DI PROPRIETÀ

DELL'ANELLO N. . . . . . . « ITALIA » - ANNO . . . . . .

Al sig. . . . .
abitante in . . . . via . . . .
regolarmente autorizzato a senso dell'art. 2 della legge succitata a tenere, allevare e a far volare colombi viaggiatori.

. . . . li . . . . 192 . . - Anno . . . .

Firma per esteso del proprietario del certificato

. . . .

L'incaricato all'anellamento per la Provincia di

. . . .

. . . .

Il presidente della Federazione Colombofila Italiana

. . . .

(Bollo della Federazione)

(RETRO)

PASSAGGI DI PROPRIETÀ DEL CERTIFICATO

Ceduto al sig. . . . .
abitante in . . . . via . . . .
il giorno . . . . 192. .

Firma del cedente (1) *Firma dell'accettante* (1)

. . . .

Ceduto al sig. . . . .
abitante in . . . . via . . . .
il giorno . . . . 192. .

Firma del cedente (1) *Firma dell'accettante* (1)

. . . .

Ceduto al sig. . . . .
abitante in . . . . via . . . .
il giorno . . . . 192. .

Firma del cedente (1) *Firma dell'accettante* (1)

. . . .

Ceduto al sig. . . . .
abitante in . . . . via . . . .
il giorno . . . . 192. .

Firma del cedente (1) *Firma dell'accettante* (1)

. . . .

Ceduto al sig. . . . .
abitante in . . . . via . . . .
il giorno . . . . 192. .

Firma del cedente (1) *Firma dell'accettante* (1)

. . . .

(1) Nome e cognome per esteso.

ALLEGATO N. 3.

Federazione Colombofila Italiana

(eretta in ente morale con R. decreto 18 giugno 1922, numero 974)

MATRICE

del certificato di proprietà del colombo portante l'anello estero n. . . . Sigla . . . . anno . . . . rilasciato al sig. . . . . . .
. . . . di . . . .

. . . . li . . . . 192. .

L'incaricato all'anellamento per la Provincia di

. . . .

. . . .

FEDERAZIONE COLOMBOFILA IT

(eretta in ente morale con R. decreto 18 giugno

A senso dell'art. 8 della legge n. 3086 in data si rilascia il presente

CERTIFICATO DI PROPRIE

DEL COLOMBO PORTANTE L'ANELLO ESTERO SIGLA . . . . . . ANNO . . .

Rilasciato al sig. . . . .
di . . . .

. . . . li . . . . 192. . .

Firma per esteso del proprietario del certificato

. . . .

L'incaricato all'anellament

. . . .

. . . .

Il presidente della Federazione Colombofila Italiana

. . . .

(Bollo della Federazione)

PASSAGGI DI PROPRIETÀ DEL CE

Ceduto al sig. . . . .
abitante in . . . . via . . . . . .
il giorno . . . . 192. .
Firma del cedente (1) *Firma*
. . . .

Ceduto al sig. . . . .
abitante in . . . . via . . . . . .
il giorno . . . . 192. .
Firma del cedente (1) *Firma*
. . . .

Ceduto al sig. . . . .
abitante in . . . . via . . . . . .
il giorno . . . . 192. .
Firma del cedente (1) *Firma*
. . . .

Ceduto al sig. . . . .
abitante in . . . . via . . . . . .
il giorno . . . . 192. .
Firma del cedente (1) *Firma*
. . . .

Ceduto al sig. . . . .
abitante in . . . . via . . . . . .
il giorno . . . . 192. .
Firma del cedente (1) *Firma*
. . . .

(1) Nome e cognome per esteso.

Numero di pubblicazione 347.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1928, n. 3180.

Mantenimento, in eccedenza agli organici stabiliti, di n. 3 posti nel ruolo del personale civile tecnico della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 giugno 1928, n. 1530, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1928-29;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Viste le risultanze della ripartizione del personale civile tecnico della Regia aeronautica, esistente al 30 giugno 1928, nei ruoli stabiliti dal decreto predetto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' transitoriamente consentito il mantenimento in eccedenza agli organici stabiliti dal R. decreto 28 giugno 1928, n. 1530, dei seguenti posti:

Capi disegnatori edili . . . . . posti 1

Assistenti edili . . . . » 2

Art. 2.

Fino a quando le eccedenze di cui al precedente articolo non verranno assorbite, saranno, in corrispondenza, tenuti scoperti i seguenti posti:

Capi disegnatori tecnici . . . . . posti 1

Assistenti tecnici . . . . » 2

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 140. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 348.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1929, n. 32.

Modificazioni all'art. 9 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ed è stato approvato il relativo statuto;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 9 dello statuto suddetto, allo scopo di rendere più agevole la convocazione del Congresso nazionale;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 15 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il primo ed il secondo comma dell'art. 9 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, sono sostituiti dai commi seguenti:

« Il Congresso nazionale è costituito dai segretari dei Sindacati di 1° grado, aderenti alla Confederazione. Qualora il Sindacato sia retto da un commissario straordinario od altro dirigente temporaneo, spetterà a questi di intervenire al Congresso in rappresentanza del Sindacato stesso.

« Partecipano di diritto al Congresso il presidente ed i membri del Direttorio nazionale della Confederazione, i segretari dei Sindacati nazionali ed i legali rappresentanti degli enti od istituti assistenziali, a carattere nazionale, eventualmente aderenti alla Confederazione.

« I segretari delle Associazioni di cui ai commi precedenti, le nomine dei quali, al momento in cui il Congresso viene convocato, non siano state ancora ratificate a norma di legge, potranno ugualmente partecipare al Congresso stesso, ma la Confederazione è tenuta a comunicare preventivamente l'elenco di essi al Ministero delle corporazioni.

« I membri di diritto di cui al 2° comma del presente articolo non hanno diritto a voto nelle deliberazioni che li riguardano ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 209. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 349.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1929, n. 33.

Modificazioni all'art. 9 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2726, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria ed è stato approvato il relativo statuto;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 9 dello statuto suddetto, allo scopo di rendere più agevole la convocazione del Congresso nazionale;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 15 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il primo ed il secondo comma dell'art. 9 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2726, sono sostituiti dai commi seguenti:

« Il Congresso nazionale è costituito dai segretari dei Sindacati di 1° grado, aderenti alla Confederazione. Qualora il Sindacato sia retto da un commissario straordinario od altro dirigente temporaneo, spetterà a questi di intervenire al Congresso in rappresentanza del Sindacato stesso.

« Partecipano di diritto al Congresso il presidente ed i membri del Direttorio nazionale della Confederazione, i segretari delle Federazioni nazionali di categoria, i segretari delle Unioni provinciali ed i legali rappresentanti degli enti od istituti assistenziali, a carattere nazionale, eventualmente aderenti alla Confederazione.

« I segretari delle Associazioni di cui ai commi precedenti, le nomine dei quali, al momento in cui il Congresso viene convocato, non siano state ancora ratificate a norma di legge, potranno ugualmente partecipare al Congresso stesso, ma la Confederazione è tenuta a comunicare preventivamente l'elenco di essi al Ministero delle corporazioni.

« I membri di diritto di cui al 2° comma del presente articolo non hanno diritto a voto nelle deliberazioni che li riguardano ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 210. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 350.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1929, n. 34.

Modificazioni all'art. 9 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancarii.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2725, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancarii ed è stato approvato il relativo statuto;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 9 dello statuto suddetto, allo scopo di rendere più agevole la convocazione del Congresso nazionale;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 15 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il primo ed il secondo comma dell'art. 9 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancarii, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2725, sono sostituiti dai commi seguenti:

« Il Congresso nazionale è costituito dai segretari dei Sindacati di 1° grado, aderenti alla Confederazione. Qualora il Sindacato sia retto da un commissario straordinario od altro dirigente temporaneo, spetterà a questi di intervenire al Congresso in rappresentanza del Sindacato stesso.

« Partecipano di diritto al Congresso il presidente ed i membri del Direttorio nazionale della Confederazione, i segretari delle Federazioni nazionali di categoria ed i legali rappresentanti degli enti od istituti assistenziali, a carattere nazionale, eventualmente aderenti alla Confederazione.

« I segretari delle Associazioni di cui ai commi precedenti, le nomine dei quali, al momento in cui il Congresso viene convocato, non siano state ancora ratificate a norma di legge, potranno ugualmente partecipare al Congresso stesso, ma la Confederazione è tenuta a comunicare preventivamente l'elenco di essi al Ministero delle corporazioni.

« I membri di diritto di cui al 2° comma del presente articolo non hanno diritto a voto nelle deliberazioni che li riguardano ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 211. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 351.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1929, n. 35.

Modificazioni all'art. 9 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2723, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio ed è stato approvato il relativo statuto;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 9 dello statuto suddetto, allo scopo di rendere più agevole la convocazione del Congresso nazionale;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 15 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il primo ed il secondo comma dell'art. 9 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2723, sono sostituiti dai commi seguenti:

« Il Congresso nazionale è costituito dai segretari dei Sindacati di 1° grado, aderenti alla Confederazione. Qualora il Sindacato sia retto da un commissario straordinario od altro dirigente temporaneo, spetterà a questi di intervenire al Congresso in rappresentanza del Sindacato stesso.

« Partecipano di diritto al Congresso il presidente ed i membri del Direttorio nazionale della Confederazione, i segretari delle Federazioni nazionali di categoria, i segretari delle Unioni provinciali ed i legali rappresentanti degli enti od istituti assistenziali, a carattere nazionale, eventualmente aderenti alla Confederazione.

« I segretari delle Associazioni di cui ai commi precedenti, le nomine dei quali, al momento in cui il Congresso viene convocato, non siano state ancora ratificate a norma di legge, potranno ugualmente partecipare al Congresso stesso, ma la Confederazione è tenuta a comunicare preventivamente l'elenco di essi al Ministero delle corporazioni.

« I membri di diritto di cui al 2° comma del presente articolo non hanno diritto a voto nelle deliberazioni che li riguardano ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 212. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 352.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1929, n. 36.

Modificazioni all'art. 9 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2722, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna ed è stato approvato il relativo statuto;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 9 dello statuto suddetto, allo scopo di rendere più agevole la convocazione del Congresso nazionale;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 15 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il primo ed il secondo comma dell'art. 9 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2722, sono sostituiti dai commi seguenti:

« Il Congresso nazionale è costituito dai segretari dei Sindacati di 1° grado, aderenti alla Confederazione. Qualora il Sindacato sia retto da un commissario straordinario od altro dirigente temporaneo, spetterà a questi di intervenire al Congresso in rappresentanza del Sindacato stesso.

« Partecipano di diritto al Congresso il presidente ed i membri del Direttorio nazionale della Confederazione, i segretari delle Federazioni nazionali di categoria ed i legali rappresentanti degli enti od istituti assistenziali, a carattere nazionale, eventualmente aderenti alla Confederazione.

« I segretari delle Associazioni di cui ai commi precedenti, le nomine dei quali, al momento in cui il Congresso viene convocato, non siano state ancora ratificate a norma di legge, potranno ugualmente partecipare al Congresso stesso, ma la Confederazione è tenuta a comunicare preventivamente l'elenco di essi al Ministero delle corporazioni.

« I membri di diritto di cui al 2° comma del presente articolo non hanno diritto a voto nelle deliberazioni che li riguardano ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 213. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 353.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1929, n. 37.

Modificazioni all'art. 9 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2724, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura ed è stato approvato il relativo statuto;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 9 dello statuto suddetto, allo scopo di rendere più agevole la convocazione del Congresso nazionale;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 15 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il primo ed il secondo comma dell'art. 9 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, numero 2724, sono sostituiti dai commi seguenti:

« Il Congresso nazionale è costituito dai segretari dei Sindacati di 1° grado, aderenti alla Confederazione. Qualora il Sindacato sia retto da un commissario straordinario od altro dirigente temporaneo, spetterà a questi di intervenire al Congresso in rappresentanza del Sindacato stesso.

« Partecipano di diritto al Congresso il presidente ed i membri del Direttorio nazionale della Confederazione, i segretari delle Federazioni nazionali di categoria, i segretari delle Unioni provinciali ed i legali rappresentanti degli enti od istituti assistenziali, a carattere nazionale, eventualmente aderenti alla Confederazione.

« I segretari delle Associazioni di cui ai commi precedenti, le nomine dei quali, al momento in cui il Congresso viene convocato, non siano state ancora ratificate a norma di legge, potranno ugualmente partecipare al Congresso stesso, ma la Confederazione è tenuta a comunicare preventivamente l'elenco di essi al Ministero delle corporazioni.

« I membri di diritto di cui al 2° comma del presente articolo non hanno diritto a voto nelle deliberazioni che li riguardano ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 214. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 354.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1929, n. 42.

Variazioni nei bilanci di diverse Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 1928-29.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 10 maggio 1928, nn. 1005, 1006 e 1007; 17 maggio 1928, nn. 1029, 1030 e 1209; 7 giugno 1928, numeri 1205, 1206, 1208, 1249 e 1250, e 14 giugno 1928, n. 1315;

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso, nonchè nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1928-29, è introdotta la variazione di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1928-29, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1928-29, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 30,000,000 per spese varie nelle Colonie.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno apportate le relative variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il punto 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, è integrato come segue:

« 4° del ragioniere generale dello Stato, o di un suo delegato ».

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 239. — FERZI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1928-29.

a) *In aumento*:

Voce	Importo
Cap. n. 156. — Rimborso da parte dell'Azienda postale e telegrafica delle spese sostenute per suo conto dal Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufcio, ecc.	L. 400,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1928-29.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Voce	Importo
Cap. n. 1. — Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e debiti perpetui diversi	L. 45,000,000
Cap. n. 33. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	» 250,000
Cap. n. 46. — Indennità fissa agli ufficiali ed al personale civile, ecc. (M.V.S.N.)	» 400,000
Cap. n. 50. — Indennità eventuali agli ufficiali, ecc. (M.V.S.N.)	» 100,000
Cap. n. 64. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti)	» 300,000
Cap. n. 65-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo per il dopolavoro del personale della Corte dei conti	» 10,000
Cap. n. 68. — Assegni fissi per spese d'ufficio. (Avvocature erariali)	» 30,000
Cap. n. 72. — Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero	» 10,000
Cap. n. 73. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (Intendenze)	» 200,000
Cap. n. 83. — Spese per i servizi del Tesoro, per trasporto fondi, ecc.	» 1,200,000
Cap. n. 86. — Mercedi, cottimi, retribuzioni, ecc. (Regia zecca)	» 500,000
Cap. n. 88. — Spese per l'accertamento presso Intendenze, ecc., per l'allestimento, spedizione e bollo dei titoli di debito pubblico, ecc.	» 200,000
Cap. n. 98. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale, ecc.	» 145,000
Cap. n. 99. — Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni, ecc.	» 200,000
Cap. n. 104. — Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi, ecc.	» 20,000
Cap. n. 155. — Spese di amministrazione, ecc., delle proprietà demaniali, ecc.	» 1,000,000
Cap. n. 156. — Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, ecc.	» 400,000
Cap. n. 163. — Indennità di trasferimento, di missione e rimborso viaggi, ecc. (Officina carte-valori)	L. 200,000
Cap. n. 165. — Spese per la gestione dell'Officina carte-valori, ecc.	» 3,000,000
Cap. n. 170. — Spese e premi per servizio di accertamento e per la ricerca di materia imponibile, ecc.	» 200,000
Cap. n. 203. — Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze, ecc.	» 70,000
Cap. n. 204. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori occorrenti per la rilevazione, ecc., dei dati statistici del commercio con l'estero, ecc. (Dogane)	» 100,000
Cap. n. 250. — Spese per la fornitura di tondelli monetari, ecc.	» 2,520,000
Cap. n. 415 (aggiunto, in conto competenza). — Interessi sui capitali investiti nelle stazioni comuni della Sudbahn, ecc.	» 60,000
Cap. n. 440 (aggiunto, in conto competenza). — Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc., per le Delegazioni italiane presso Governi esteri per la trattazione dei debiti	» 300,000
Cap. n. 452 (aggiunto, in conto competenza). — Spese occorrenti pel funzionamento della Commissione Reale di studio della sistemazione delle linee ferroviarie ex austriache, ecc.	» 100,000
Cap. n. 490 (aggiunto, in conto competenza). — Lavori di restauro, consolidamento e miglioramento al palazzo dei Ministeri delle finanze e del tesoro	» 68,500
Totale degli aumenti	L. 56,583,500

b) *In diminuzione*:

Voce	Importo
Cap. n. 4. — Debiti redimibili diversi - Interessi e premi	L. 14,000,000
Cap. n. 44. — Stipendi ed altri assegni, compresa l'indennità militare, ecc., agli ufficiali in servizio presso la Commissione di difesa, ecc. (soppresso)	(*a*) » 1,060,000
Cap. n. 164. — Mercedi, cottimi, premi, ecc. (Officina carte-valori)	» 3,000,000
Cap. n. 220. — Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto, ecc.	» 500,000
Cap. n. 230. — Interessi e quote d'interessi dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al Tesoro, ecc.	» 160,000
Cap. n. 250-*bis*. — Spese per la trasformazione di scudi in tondelli d'argento per la coniazione, ecc.	» 60,000
Cap. n. 288. — Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime	» 68,500
Cap. n. 522 (aggiunto) (in conto competenza). — Spese di stampa e di ogni genere per la compilazione dell'elenco dei contribuenti, ecc.	» 125,000
Totale delle diminuzioni	L. 18,973,500

(*a*) Tutti gli atti emessi, con imputazione al presente capitolo, s'intendono imputati al capitolo n. 15-*bis*, istituito, col presente Regio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, con lo stanziamento di pari somma.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

a) *In aumento*:

Voce	Importo
Cap. n. 3. — Manutenzione locali	L. 50,000
Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc.	» 70,000
Cap. n. 10. — Sussidi al personale, ecc.	» 30,000
Cap. n. 23. — Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia, ecc.	» 30,000
Cap. n. 38. — Indennità di tramutamento e di missione, ecc. (Carceri)	» 100,000
Cap. n. 39. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc.	» 5,000,000
Cap. n. 43. — Spese di fitto dei locali, ecc. (Carceri)	» 80,000
Cap. n. 49-*bis* (di nuova istituzione). — Compensi e sovvenzioni al clero nelle Provincie dell'ex regime austro-ungarico	» 400,000

Cap. n. 49-*ter* (di nuova istituzione). — Corsi di lingua slovena e serbo-croata in alcuni seminari e premi ai seminaristi che seguono con profitto i relativi corsi . . . . L. 80,000

Cap. n. 54 (aggiunto) (in conto competenza). — Indennità per incarichi eventuali e studi diversi a funzionari non dipendenti dal Ministero della giustizia, o ad estranei all'Amministrazione dello Stato . » 10,000

Cap. n. 66 (aggiunto, in conto competenza). — Spese per i servizi delle Commissioni incaricate degli studi legislativi per la riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale, ecc. . . . . . » 100,000

Cap. n. 68 (aggiunto, in conto competenza). — Spese per i servizi della Commissione incaricata di studiare le modificazioni alle norme vigenti in materia di espropriazione, ecc. . . . . . . » 7,000

Totale degli aumenti . . . L. 5,957,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 24. — Riparazione degli immobili assegnati agli uffici giudiziari di Fiume e Zara, ecc. . L. 5,000

Cap. n. 35. — Spese diverse inerenti a servizi speciali, ecc. . . . . » 10,000

Cap. n. 45. — Retribuzione al personale avventizio » 26,500

Totale delle diminuzioni . . L. 41,500

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 39. — Sussidi vari - Rimpatri, ecc. . . L. 750,000

Cap. n. 45. — Scuole sussidiate . . . . . . » 1,390,000

Cap. n. 62. — Spese segrete dipendenti dagli avvenimenti internazionali . . . . » 10,500,000

Totale degli aumenti . . L. 12,640,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 53. — Retribuzioni al personale straordinario, ecc. . . . . L. 38,000

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 8. — Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni . . . . L. 100,000

Cap. n. 13. — Spese per studi, ricerche, esplorazioni e pubblicazioni, ecc. . . . . » 40,000

Cap. n. 16. — Spese politiche segrete . . . » 50,000

Totale degli aumenti . . L. 190,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 21. — Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese, ecc. . . . . L. 150,000

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli . . . . L. 40,000

Cap. n. 7. — Indennità di trasferimento . . . » 25,000

Cap. n. 26-*bis* (di nuova istituzione). — Retribuzioni, compensi, indennità ed altre spese per il libro unico di Stato per le scuole elementari . . . » 100,000

Cap. n. 59-*quinquies*. — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti e di Regie scuole industriali, ecc. . . . . » 4,000,000

Cap. n. 59-*novies*. — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti e di Regie scuole commerciali, ecc. . . . . » 1,500,000

Cap. n. 89. — Soprintendenze alle antichità - Spesa relativa ai monumenti, musei, scavi, gallerie, ecc. . . . . » 2,000,000

Totale degli aumenti . . . L. 7,665,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 6. — Indennità e spese per ispezioni, missioni, ecc. . . . . L. 25,000

Cap. n. 7. — Indennità di trasferimento . . . » 10,000

Cap. n. 39. — Fondo destinato alle spese degli enti culturali, ecc. . . . . » 304,000

Cap. n. 44. — Spese per gli esami di ammissione, ecc. . . . . » 60,000

Cap. n. 46. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. » 40,000

Cap. n. 68. — Biblioteche governative, ecc. (spese per gli uffici, ecc.) . . . . » 75,000

Cap. n. 69. — Spese per restauri di materiale bibliografico, ecc. . . . . » 25,000

Cap. n. 74. — Accademie di belle arti, ecc. (Fitti, mobili, ecc.) . . . . » 3,000

Cap. n. 75. — Contributi, ecc. per gli Istituti di arte, ecc. . . . . » 5,000

Cap. n. 76. — Spese pel pensionato artistico, ecc. » 15,000

Cap. n. 79. — Borse di studio, ecc. . . . . » 3,000

Totale delle diminuzioni . . . L. 565,000

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale proprio e a quello di altre Amministrazioni in servizio, ecc. . . . . L. 100,000

Cap. n. 10. — Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento per gli Archivi di Stato, per le Prefetture, per gli uffici della sanità pubblica, per le questure, per gli uffici di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 500,000

Cap. n. 44. — Sussidi per costruzione, sistemazione ecc. - Ambulatori antitracomatosi, ecc. . . » 250,000

Cap. n. 114-*quater* (di nuova istituzione) sotto la nuova rubrica « Spese per la sicurezza pubblica ». — Spese per la costruzione di reti metalliche al confine e per la sistemazione del servizio di vigilanza della frontiera. . . . . » 2,000,000

Totale degli aumenti . . . L. 2,850,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 8. — Fitto di locali per gli Archivi di Stato, ecc. . . . . » 300,000

Cap. n. 9. — Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali del Ministero, del Consiglio di Stato, degli Archivi di Stato, ecc. . . . . . . » 40,000

Cap. n. 13. — Acquisto, funzionamento, manutenzione e noleggio delle biciclette per gli Uffici di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 500,000

Cap. n. 42. — Fondo da concedersi a Comuni, Provincie, ecc. . . . . » 150,000

Cap. n. 51. — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie, ecc. . . . . » 120,000

Cap. n. 55. — Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria, ecc. . . . . » 330,000

Cap. n. 62. — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi, ecc. . . » 100,000

Cap. n. 96. — Contributi da corrispondersi ai Comuni, ecc. (Spese segretari comunali) . . . . » 100,000

Cap. n. 109. — Concorso dello Stato, ecc. (mutui provvista acqua potabile) . . . . » 400,000

Totale delle diminuzioni . . . L. 2,040,000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . . . L. 50,000

Cap. n. 7. — Ufficiali idraulici e di bonifica . . » 80,000

Cap. n. 10. — Spese per gli studi e le ricerche sperimentali, ecc. . . . . » 100,000

Cap. n. 18. — Manutenzione, riparazione ecc. di locali . . . . » 70,000

Cap. n. 19. — Genio civile - Spese d'ufficio, ecc. » 200,000

Cap. n. 23. — Spese telegrafiche per l'interno, ecc. » 150,000

Cap. n. 25. — Spese casuali . . . . . . L. 50,000
Cap. n. 57. — Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti . . . . . » 400,000

Totale degli aumenti . . . L. 1,100,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 47. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria, ecc. L. 1,100,000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 2. — Premi di operosità ecc. agli impiegati, ecc. . . . . L. 30,000
Cap. n. 7. — Ispezioni e missioni, ecc. . . . . » 22,000
Cap. n. 27. — Indennità di trasferta e di missione, ecc. . . . . » 80,000
Cap. n. 31 (modificata la denominazione). — Attrezzi, arredi, mobili e mezzi nautici per le Capitanerie di porto - Corpi di guardia - Imbarcazioni - Illuminazione - Riscaldamento, consumo d'acqua e spese varie . . . . » 15,000
Cap. n. 33. — Sovvenzione alle Società assuntrici di servizi marittimi . . . . » 152,976
Cap. n. 55. — Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie, ecc. . . . . . . » 1,000,000

Totale degli aumenti . . . L. 1,299,976

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 12. — Fitto di locali di proprietà privata, ecc. . . . . L. 20,000
Cap. n. 29 (modificata la denominazione). — Spese d'ufficio per le Capitanerie di porto . . . . » 15,000
Cap. n. 32. — Acquisto, manutenzione e custodia di boe, ecc. . . . . » 20,000
Cap. n. 57. — Sovvenzioni alle tramvie extra urbane a trazione meccanica, ecc. . . . . . . » 1,192,250

Totale delle diminuzioni . . . L. 1,247,250

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 15-*bis* (di nuova istituzione). — Stipendi, assegni ed indennità agli ufficiali in servizio presso la Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa e presso gli Osservatori industriali . . . L. (*a*) 1,060,000
Cap. n. 30. — Servizi di Stato Maggiore - Spese di informazioni e riservate, ecc. . . . . » 260,000
Cap. n. 32. — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc. . . . . » 2,973,000
Cap. n. 48. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc. . . . . » 342,868
Cap. n. 60. — Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimenti, ecc. . . . . . . » 11,767,000
Cap. n. 61. — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc. . . . . » 2,418,500

Totale degli aumenti . . . L. 18,821,368

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 21. — Spese di mantenimento degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali, ecc. . . . . L. 16,600
Cap. n. 26. — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc. . . . . » 11,100
Cap. n. 27. — Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, macinazione, ecc. . . . . » 2,900
Cap. n. 29. — Casermaggio e combustibile per le truppe, manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc. . . . . » 2,900
Cap. n. 31. — Servizi di rimonta - Acquisto di quadrupedi e di puledri, ecc. . . . . » 7,800

(*a*) Veggasi nota (*a*) a corredo della variazione apportata, col presente Regio decreto, al capitolo n. 44 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Cap. n. 32. — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc. . . . . . L. 240,968
Cap. n. 33. — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del Genio, ecc. . . . . . » 31,600
Cap. n. 36. — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli . . » 8,900
Cap. n. 54. — Spese generali delle Legioni carabinieri Reali - Assegni per spese d'ufficio, ecc. . . » 3,100
Cap. n. 56. — Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito, ecc. . . . . » 17,000
Cap. n. 60. — Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni, ecc. . » 2,418,500

Totale delle diminuzioni . . . L. 2,761,368

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 11. — Premi di operosità ecc. (Impiegati ed agenti) . . . . L. 75,000
Cap. n. 13. — Premi di operosità ecc. al personale di altre Amministrazioni . . . . » 10,000
Cap. n. 14. — Premi di operosità ai militari destinati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 10,000
Cap. n. 15. — Spese di viaggio ed indennità di missione, ecc. . . . . » 15,000
Cap. n. 45. — Premi per lavori e studi, ecc. . » 80,000
Cap. n. 69. — Materiali per lavori di manutenzione del naviglio esistente, ecc. . . . . . . » 2,000,000
Cap. n. 70. — Rinnovamento, munizionamento e torpedini, munizionamento per esercitazioni di tiro, ecc. » 10,700,000
Cap. n. 71. — Mercedi giornaliere, ecc. . . . » 9,000,000
Cap. n. 76. — Spese per rilegature, macchine da scrivere, ecc. . . . . » 20,000
Cap. n. 80. — Contributo straordinario al Regio comitato talassografico . . . . » 15,000
Cap. n. 81. — Indennità di caroviveri al personale salariato, ecc. . . . . » 2,500,000
Cap. n. 85. — Miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, ecc. . L. 9,000,000
Cap. n. 89 (aggiunto, in conto competenza). — Spese per il Regio istituto nautico di Fiume . . » 8,100

Totale degli aumenti . . . L. 33,433,100

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 23. — Personale degli Istituti d'istruzione nautica, ecc. . . . . L. 83,100
Cap. n. 35. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario . . . . » 366,000
Cap. n. 36. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri . . . . » 1,000,000
Cap. n. 46. — Casermaggio, corpi di guardia, ecc. » 100,000
Cap. n. 47. — Armamenti navali, ecc. . . . » 200,000
Cap. n. 64. — Combustibili liquidi e solidi, ecc. » 5,150,000
Cap. n. 68. — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc. . . . . » 3,000,000
Cap. n. 69. — Materiali per lavori di manutenzione del naviglio, ecc. . . . . » 2,359,000

Totale delle diminuzioni . . . L. 12,258,100

Modificazione di denominazioni.

Cap. n. 82. — Indennità al personale lavorante della Regia marina, licenziato a' termini dei Regi decreti 19 aprile 1923, n. 945, e 7 giugno 1928, n. 1536.
Cap. n. 88. — Sovvenzioni straordinarie agli Istituti nautici per l'acquisto di materiale scientifico e tecnico, ed al Regio istituto superiore navale di Napoli per l'incremento degli studi superiori nautici.

BILANCIO DELL'AERONAUTICA.

a) *In diminuzione:*

Cap. n. 47. — Armamento aeronautico, ecc. . L. 740,000

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 8. — Fitto di locali e canoni d'acqua, ecc.	L.	50,000
Cap. n. 87. — Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ed eventuali premi, ecc.	»	600,000
Cap. n. 88. — Spese diverse per corredo ed equipaggiamento armamento, munizioni, ecc.	»	200,000
Cap. n. 89. — Spese per il funzionamento delle Scuole della Milizia, spese d'ufficio, ecc.	»	100,000
Cap. n. 108. — Concorso dello Stato ecc. nel pagamento degli interessi sui mutui ipotecari per costruzione di fabbricati rurali, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 133. — Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici e per la fornitura di materiali forestali, ecc.	»	100,000
Cap. n. 178 (aggiunto, in conto competenza). — Indennità di tramutamento e di missione al personale civile passato alla dipendenza del Comando generale della Milizia ecc.	»	50,000
Totale	L.	2,100,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 20. — Esperienze agrarie, ecc.	L.	20,000
Cap. n. 36. — Spese diverse per l'applicazione della legge sulla caccia, ecc.	»	20,000
Cap. n. 40. — Contributo dello Stato nel pagamento degli interessi, ecc.	»	65,630
Cap. n. 43. — Premi e medaglie al merito industriale, ecc.	»	5,000
Cap. n. 49. — Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici, ecc.	»	10,000
Cap. n. 64. — Camere di commercio italiane all'estero, ecc.	»	70,000
Cap. n. 74. — Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria, ecc.	»	20,000
Cap. n. 80. — Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, ecc.	»	30,000
Cap. n. 81. — Spese generali, ecc. (vigilanza macinazione cereali)	»	15,000
Cap. n. 117. — Spese ecc. (ricerche minerarie)	»	60,000
Cap. n. 119. — Spesa straordinaria, ecc. (industria peschereccia)	»	25,000
Totale delle diminuzioni	L.	340,630

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *C*.

Tabella di variazioni nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1928-29.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 4. — Quota di concorso (art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036)	L.	200,000

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 42-*bis* (di nuova istituzione). — Concorso del Fondo per il culto nella spesa per la costruzione della Cattedrale di Tripoli	L.	200,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 355.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1929, n. 38.
Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;
Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Comitato consultivo, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato col R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sino al 30 giugno 1929, e per un contingente di 100,000 quintali, è rinnovata l'importazione temporanea del solfato di magnesio per la fabbricazione della seta artificiale, concessa in via temporanea dai Regi decreti-legge 23 ottobre 1927, n. 2098, e 3 agosto 1928, n. 1829.

Art. 2.

La importazione temporanea del crino artificiale (crinol) concessa col R. decreto-legge 15 aprile 1928, n. 846, per la fabbricazione dei cappelli, è estesa, alle medesime condizioni, alla fabbricazione delle treccie per cappelli.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'esecuzione delle concessioni previste dagli articoli precedenti.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 235. — FERZI.

Numero di pubblicazione 356.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 40.

13ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 21 gennaio 1929, sul decreto che autorizza una 13ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29.

MAESTA',

Negli stati di previsione delle spese di alcuni Ministeri, relativi al corrente esercizio finanziario, sono da inscrivere, per sopravvenute necessità, stanziamenti per complessive L. 4,065,000, ripartite come segue:

Ministero delle finanze:

L. 150,000, per contributo alla Società Nazionale « Dante Alighieri » per le spese di adattamento a propria sede del palazzo Firenze in Roma;
L. 1,200,000, per sovvenzioni e contributi di carattere straordinario.

Ministero degli affari esteri:

L. 300,000, per spese relative alle scuole sussidiate all'estero.

Ministero delle colonie:

L. 250,000, per contributo alla Fiera di Tripoli;
L. 100,000, per contributo all'Istituto coloniale fascista per l'istituzione della Camera di commercio italo-coloniale in Milano.

Ministero dell'istruzione:

L. 200,000 per contributo nelle spese di assetto edilizio degli istituti della Regia università di Padova;
L. 300,000, per contributo alle spese di organizzazione del Congresso dei bibliotecari e bibliofili, in Roma.

Ministero dell'interno:

L. 1,500,000, per sussidi dipendenti dall'alluvione dell'autunno 1927, nella provincia di Sondrio.

Ministero dell'economia nazionale:

L. 65,000, per saldo di lavori di sopraelevazione dell'edificio in cui ora ha sede l'Istituto centrale di statistica.

A tali occorrenze può provvedersi, secondo la deliberazione presa al riguardo dal Consiglio dei Ministri, con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29 sono disponibili lire 21,136,318;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 218 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1928-29, è autorizzata una 13ª prelevazione nella somma di L. 4,065,000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 263-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria alla Società nazionale « Dante Alighieri » per contributo alle spese di adattamento e arredamento della sede della Società medesima nel palazzo Firenze in Roma . . . . L. 150,000

Cap. n. 418 (aggiunto - in conto competenza). — Contributi e sovvenzioni straordinarie diverse . . . . » 1,200,000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 45. — Scuole sussidiate . . . » 300,000

Ministero delle colonie:

Cap. n. 23-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per contributo alla Fiera di Tripoli . . . . . . » 250,000

Cap. n. 23-*ter* (di nuova istituzione). — Contributo all'Istituto coloniale fascista per l'istituzione della Camera di commercio italo-coloniale, in Milano . . . . . . » 100,000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 118. — Contributo dello Stato nelle spese per l'assetto edilizio della Regia università di Padova, ecc. . . . . . . » 200,000

Cap. n. 127-VI (di nuova istituzione). — Concorso nelle spese per il Congresso dei bibliotecari e dei bibliofili . . . . . » 300,000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 152 (aggiunto - in conto competenza). — Sussidi e contributi straordinari in dipendenza di pubbliche calamità . . . » 1,500,000

Ministero dell'economia nazionale:

Cap. n. 190 (aggiunto - in conto competenza). — Spese per la sopraelevazione di un piano nell'edificio destinato a sede della Direzione generale della statistica . . . » 65,000

Totale . . . L. 4,065,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 237. — FERZI.

Numero di pubblicazione 357.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 41.

Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1928-29, per restituzioni di imposte e tasse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 giugno 1928, n. 1315;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1928-29, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 130. — Restituzioni e rimborsi (Demanio e tasse)	L.	10,000,000
Cap. n. 175. — Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette)	»	40,000,000
Totale	L.	50,000,000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 238. — FERZI

Numero di pubblicazione 358.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1929, n. 39.

Riduzione di taluni dazi della tariffa generale doganale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1929, le seguenti merci sono sottoposte, quando siano originarie e provenienti da Paesi ammessi per le merci stesse al trattamento della nazione più favorita, ai dazi d'importazione qui appresso stabiliti:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di importazione	Coefficiente di maggiorazione
34 b)	Pesci preparati:			
	— marinati, sott'olio o altrimenti preparati:			
	1. in scatole del peso fino a mezzo Kg. (compreso il recipiente):			
	a) tonno	Q.le	40 —	—
	β) sardine e acciughe:			
	I) sott'olio di oliva puro	»	70 —	—
	II) altre	»	80 —	—
	2. in scatole del peso di più di mezzo Kg., fino a 20 Kg. (compreso il recipiente):			
	β) sardine e acciughe:			
	I) sott'olio di oliva puro	»	58 —	—
	II) altre	»	65 —	—
	δ) altri	»	25 —	—
	3. in altri recipienti:			
	β) sardine e acciughe	»	40 —	—
	γ) altri	»	25 —	—
	Nota: I dazi stabiliti per i pesci di cui alle voci 34 b) 2 δ e 3 γ, non sono applicabili ai pesci diversi dalle sardine e dalle acciughe, preparati in scatole o in altri recipienti ad imitazione delle sardine e delle acciughe.			
84	Uva:			
b)	secca:			
	— di Malaga e Denia	»	20 —	—
624	Sughero:			
c)	in turaccioli	»	40 —	—
d)	in fogli per cappelli o per elmetti coloniali, in dischi per chiusure metalliche e in solette per calzature anche ricoperte di tessuto od orlate e simili	»	50 —	—
e)	in altri lavori	»	45 —	—
625	Lavori fatti con tritumi di sughero agglomerati anche per semplice compressione:			
b)	non nominati	»	15 —	0.2

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1929. - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 236. — FERZI.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, concernente il riordinamento dell'Amministrazione forestale e la creazione dell'Azienda foreste demaniali, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1273;
Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, che apporta modificazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale e dell'Azienda foreste demaniali, convertito in legge con la legge 18 novembre 1928, n. 2692;
Visto il R. decreto 18 marzo 1928, col quale si è provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima;
Ritenuta la opportunità di riesaminare la costituzione del Consiglio suddetto per rendere l'organo più rispondente alle finalità dell'Azienda;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali è sciolto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 1 *Economia nazionale, foglio n.* 127. — MONACELLI.

(344)

REGIO DECRETO 29 novembre 1928.

Proroga dei poteri conferiti al Regio commissario incaricato dell'amministrazione straordinaria della Scuola pratica di agricoltura di Piedimonte d'Alife.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 febbraio 1928-VI (registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese, registro n. 2 Economia nazionale, foglio 193), col quale il prof. Vatteroni Aristide veniva nominato Regio commissario per l'amministrazione straordinaria della Scuola pratica di agricoltura di Piedimonte d'Alife per la durata di sei mesi;
Riconosciuta la necessità di prorogare la durata dei poteri del commissario della Scuola anzidetta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo

I poteri del Regio commissario per l'amministrazione straordinaria della Scuola pratica di agricoltura di Piedimonte d'Alife, conferiti con il citato R. decreto 16 febbraio 1928-VI, al sig. prof. Vatteroni Aristide, sono prorogati per la durata di mesi sei e rimangono al medesimo affidati.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1928 - *Anno VII*
Registro 23 *Istruzione pubblica, foglio* 322.

(339)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1928.

Riconoscimento della Federazione fascista per la provincia di Ancona ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 30 ottobre 1928-VII, con la quale il segretario della Federazione fascista per la provincia di Ancona chiede che la Federazione predetta sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione fascista per la provincia di Ancona la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(331)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1929.
Revoca del decreto Ministeriale 8 ottobre 1928, concernente la istituzione del campo di fortuna di Barge in provincia di Cuneo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1928, n. 217, che istituisce il campo di fortuna di Barge in provincia di Cuneo;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto Ministeriale 8 ottobre 1928 - Anno VI, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Barge, in provincia di Cuneo.

Roma, addì 20 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(332)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1929.
Revoca del decreto Ministeriale 12 giugno 1928, concernente la istituzione del campo di fortuna di Mondovì in provincia di Cuneo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1928, n. 155, che istituisce il campo di fortuna di Mondovì in provincia di Cuneo;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocato il decreto Ministeriale 12 giugno 1928 - Anno VI, col quale veniva istituito il campo di fortuna di Mondovì in provincia di Cuneo.

Roma, addì 20 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(333)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1929.
Accettazione di dimissioni dalla carica di giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;
Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, e 18 marzo 1927, n. 313, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;
Viste le dimissioni presentate dall'avv. Giuseppe Segala dalla carica di giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Le dimissioni presentate dal predetto avv. Giuseppe Segala sono accettate.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

(340)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1929.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Ettore Carlo Mussatti fu Pietro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Ettore Carlo Mussatti, nato nel comune di Cuorgnè (Aosta) il 21 ottobre 1863 da Pietro e da Palmira Fenocchio, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge suindicata;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Ettore Carlo Mussatti il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 9 gennaio 1929 del Consiglio di Stato (Sezione prima), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Ettore Carlo Mussatti il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: BIANCHI.

(341)

ORDINANZA MINISTERIALE DI SANITA' MARITTIMA 21 gennaio 1929.

Estensione delle misure contro la febbre gialla alle provenienze dal distretto di Parà (Brasile).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della febbre gialla nel distretto di Parà (Brasile);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduta il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze dal distretto di Parà (Brasile) sono sottoposte alle misure contro la febbre gialla prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 2 del 15 marzo 1924, modificata con decreto Ministeriale 18 luglio 1928.

Le LL. EE. i Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: MESSEA.

(342)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Renato Gembrecich di Carlo, nato a Venezia il 2 dicembre 1902 e residente a Trieste, via Ginnastica, 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gembrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Renato Gembrecich è ridotto in « Gembrini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(202)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Rodolfo Gemitz fu Matilde, nato a Trieste il 27 giugno 1882 e residente a Trieste, via Galleria, 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gemiti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Rodolfo Gemitz è ridotto in « Gemiti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Gemitz nata Pupin fu Antonio, nata il 4 novembre 1879, moglie;
2. Vittorio di Rodolfo, nato il 26 dicembre 1911, figlio;
3. Mario di Rodolfo, nato il 10 maggio 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(203)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Gerolimich fu Giuseppe, nato a Lussinpiccolo il 25 gennaio 1880 e residente a Trieste, via Commerciale, 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gerolimi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Gerolimich è ridotto in « Gerolimi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Gerolimich nata Matacio fu Matteo, nata il 25 marzo 1880, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(204)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Mario Gherdevich fu Giuseppe, nato a Pola l'8 dicembre 1889 e residente a Trieste, via Francesco Cappello, 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gardini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Gherdevich è ridotto in « Gardini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Gherdevich nata Schemula fu Francesco, nata il 17 ottobre 1897, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(205)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gladulich fu Giuseppe, nato a Lussimpiccolo il 15 marzo 1885 e residente a Trieste, via Trento, 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gladuli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gladulich è ridotto in « Gladuli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ottilia Gladulich nata Bartoli fu Antonio, nata il 21 luglio 1885, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(206)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giorgina Kamenscek fu Francesca, nata a Trieste il 22 dicembre 1890 e residente a Trieste, via Madonnina, 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pietrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giorgina Kamenscek è ridotto in « Pietrini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(207)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta a domanda presentata dal sig. Arturo Kni fu Rodolfo, nato a Trieste il 1° ottobre 1889 e residente a Trieste, via Media n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Chini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Arturo Kni è ridotto in « Chini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Maria Kni nata Clerici di Serafino, nata il 14 settembre 1893, moglie;
2. Vittoria di Arturo, nata il 10 febbraio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(208)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Edvige Kni fu Rodolfo, nata a Trieste il 10 agosto 1895 e residente a Trieste, via Media n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Chini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Edvige Kni è ridotto in « Chini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(209)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Chersich Maria vedova di Giovanni, figlia di Santulin Giovanni e della fu Mandich Isidora, nata a Cherso il 4 giugno 1884, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Cherso: Francesco, il 4 marzo 1922; Giovanni, l'11 luglio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(250)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Vittoria Marchesetti ved. Kni fu Andrea, nata a Trieste il 22 dicembre 1865 e residente a Trieste, via Media n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Chini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Vittoria Marchesetti ved. Kni è ridotto in « Chini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(210)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 20.

Media dei cambi e delle rendite

del 24 gennaio 1929 - Anno VII

Francia	74.69	Belgrado	33.65
Svizzera	367.60	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.676	Albania (Franco oro)	365.75
Olanda	7.665	Norvegia	5.10
Spagna	312.22	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.543	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.685	Danimarca	5.10
Praga	56.625		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	70.70
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65.25
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45 —
New York	19.093	Consolidato 5 %	81 —
Dollaro Canadese	19.035		
Oro	368.40	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 25).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	721854	140 —	Peditto *Antonio* fu Felice, minore sotto la tutela di Peditto Antonino fu Antonino, domiciliato in Messina.	Peditto *Antonino* fu Felice, minore ecc. come contro.
»	807963	10,500 —	Dozzio Giovanni di Stefano, dom. a Milano.	Dozzio Giovanni di Stefano, *minore sotto la p. p. del padre*, domic. a Milano.
Buoni Tesoro ordinari eserc. 1925-26	1591 2468	Cap 5,000 — » 10,000 —	*Maci-Pagliardini* Elvira fu Luigi.	*Pagliardini* Elvira fu Luigi, *moglie di Maci Adolfo.*
Cons. 5 %	404941	180 —	*Fiorello* Giuseppa fu Vincenzo-Nicola, nubile, dom. a Lecce.	*Fiorelli* Giuseppa fu Vincenzo-Nicola, *minore sotto la p. p. della madre Miglietta Gaetana, ved. Fiorelli Vincenzo-Nicola*, dom. a Lecce.
» »	241647 37270	110 — 55 —	Schipsi *Linda* di Domenico, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Chieti.	Schipsi *Linta* di Domenico, minore ecc., come contro.
»	387771	90 —	Adorni *Iside* fu Africo, minore sotto la p. p. della madre Bortolotti Rosalinda fu Pietro, ved. Adorni, domic. in Casalmaggiore (Cremona).	Adorni *Iride* fu Africo, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro ordinario eserc. 1926-27	499	Cap. 1,000 —	Amione *Prospero* fu Francesco.	Amione *Prospera* fu Francesco *ved. Bonadonna.*
»	744	» 2,000 —	*Buonadonna* Prospera fu Francesco.	*Amione* Prospera fu Francesco *ved. Bonadonna.*

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 gennaio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 23).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 % Littorio	2476	5 —	Palumbi *Corradino* di Valentino dom. ad Azzinano (Teramo).	Palumbi *Giulio-Corradino* di Valentino, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
3.50 %	521808	105 —	Raffetto Luigia fu Carlo, ved. di *Carlo* Raffetto, dom. a Neirone (Genova).	Raffetto Luigia fu Carlo, ved. di *Giambattista Raffetto*, dom. come contro.
»	598661	210 —	Carlevato-Savoja Martino fu Giovanni, domiciliato in Castellamonte (Torino) .	Savoia-Carlevato Martino fu Giovanni, domiciliato come contro.
Cons. 5 %	465081	650 —	Simonassi *Arnaldo detto Pietro* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Fasciolo Santina di Vittorio, ved. Simonassi, dom. a Genova.	Simonassi *Pietro-Carlo-Arnaldo* fu Francesco, minore, ecc. come contro.
»	348155	405 —	Giusto *Antonina* fu Giuseppe moglie di Arena Vincenzo, dom. a Piazza Armerina (Caltanissetta) vincolata.	Giusto *Maria-Antonina* fu Giuseppe, moglie, ecc. come contro, vincolata.
3.50 % »	328618 177451	17.50 17.50	Trevisonno *Francesco* fu Giacinto, dom. a Campobasso nella 1ª rendita e dom. in Larino (Campobasso) nella 2ª rendita. Ipotecate.	Trevisonno *Quintilio-Francesco* fu Giacinto, dom. come contro. Ipotecate.
Cons. 5 %	146764	110 —	Bonelli Giovanni di Antonio, dom. a Camerino (Macerata); con usufrutto a Bonelli Antonio fu Girolamo, dom. a Camerino (Macerata).	Bonelli Giovanni di Antonio, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
3.50 %	787868	1.050 —	Pusterla Margherita fu Giuseppe, moglie di Prato *Pilade*, dom. a Genova.	Pusterla Margherita fu Giuseppe, moglie di Prato *Luigi-Pilade*, dom. a Genova.
»	646413	2.450 —	Pusterla Margherita fu Giuseppe Maria, moglie di Prato *Pilade*, dom. a Genova.	Pusterla Margherita fu Giuseppe Maria, moglie di Prato *Luigi Pilade*, dom. a Genova.
Cons. 5 %	342136	205 —	De Vicenzi Giovanni di *Dante*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Villarotta di Luzzara (Mantova).	De Vicenzi *o De Vincenzi* Giannino di *Ariodante*, minore ecc. come contro.
3.50 %	819028	80.50	Lai Manca Efisio, Francesco e *Teresa* fu Raffaele, minori sotto la tutela del fratello Antonino detto Antonio, dom. a Monserrato (Cagliari).	Lai Manca Efisio, Francesco e *Maria-Teresa* fu Raffaele, minori, ecc. come contro.
Cons. 5 %	100505	205 —	Masciadri *Pierina* fu Luigi, minore sotto la tutela di Schiatti Attilio fu Ercole, dom. a Desio (Milano).	Masciadri *Maria-Pierina* fu Luigi, minore ecc. come contro.
3.50 %	196113	420 —	Alessandri *Zoe* di Giovanni, moglie di Grimaldi *Alessandro*, dom. a Mondovì (Cuneo) vincolata.	Alessandri Ettorina-Francesca-*Carolina-Zoe* di Giovanni, moglie di Grimaldi *Giovanni-Paolo-Alessandro*, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 % »	195935 179539	165 — 515 —	*Cimina Antonina* / Cimino *Tonina* } fu Antonino, minore sotto la p. p. della madre Agrigento Margherita, ved. Cimino, domiciliate in Palermo.	*Cimino Antonietta-Maria-Immacolata* fu Antonino, minore ecc. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	3743	100 —	*Mazzeo* Antonio, fu Vincenzo, dom. a Seminara (Reggio Calabria).	*Masseo* Antonio fu Vincenzo, dom. come contro.
»	4123	50 —	*Mazzeo* Vincenzo di Antonio, dom. a Seminara (Reggio Calabria).	*Masseo* Vincenzo di Antonio, dom. come contro.
Buoni Tesoro settennali 1ª serie	1676	Cap. 2.000 —	Giardini *Maria Lice* di Attilio, *nubile*.	Giardini *Alice* di Attilio *moglie di Venezze Francesco*.
Buoni Tesoro ordinari stampigliati scadenza 7-5-1927	4311 4312 4313	» 10.000 — » 10.000 — » 10.000 —	Sylos-Labini Emmanuele, *Carmela*, Marianna e Gianvincenzo fu Vincenzo minori sotto la p. p. della madre Dell'Erba Rosa fu Nicola.	Sylos-Labini Emmanuele *Maria-Carmela*, Marianna e Gianvincenzo fu Vincenzo, minori ecc. come contro.
3.50 %	472342	140 —	Bertolini *Maddalena* fu Siro, ved. di Pelazza Gian Domenico, dom. in Vogogna (Novara) Ipotecata.	Bertolini *Giovanna-Maddalena*, fu Siro, ved. ecc. come contro. Ipotecata.
Cons. 5 % »	218051 218052	50 — 50 —	Delmastro Margarita *Carolina* fu Antonio, vedova di Bertello Ferdinando, dom. a Castelnuovo d'Asti (Alessandria).	Delmastro Margarita *Teresa detta Carolina* fu Antonio, ved. ecc. come contro.
P. N. 5 %	24586	Cap. 2.200 —	Ballada Eugenio fu *Camillo-Andrea*, minore sotto la p. p. della madre Badeschi Angela fu Giuseppe, ved. di Ballada Camillo Andrea, dom. a Pinerolo (Torino).	Ballada Eugenio fu *Andrea-Camillo*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(845)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.